SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 5 aprile 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 68

Ministero della salute

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Stecherova' Zdenka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03706)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Brunnerova' Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03707)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jenickova' Katerina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03708)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Plhonova' Tereza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03709)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nemeth - Marso' Klaudia Erika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03710)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Personova' Aneta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03711)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Brus Svitlana Grygorivna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03712)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Davis Dixi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03713)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03714)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pallonnil Chinnamma Philip, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03715)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Saritha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03716)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Remya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03717)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pinarkayil Abraham Swapna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03718)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cheekkallel Darvy Daly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03719)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Raminder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03720)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Hofer Julia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03721)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nuñez González Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03722)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Glenni Garay Zarely Zabeli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03723)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Serrano Coma Vanessa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03724)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Żurek Pawel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03725)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Inés Escobar Belén, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03726)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Schedler Petra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03727)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivanova Emiliya Dimitrova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03728)*

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Pitiga Georgeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03729)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita Ileana Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03730)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Untariu Carmen Livia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03731)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03732)*

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Asavetei Florica Adascalitei, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(12A03734)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2012.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 13 concernente il Dipartimento per gli affari regionali e l'art. 29 concernente l'Ufficio per lo sport;

Ritenuto opportuno, nell'ottica di una più efficiente e sinergica organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport, collocare l'Ufficio per lo sport nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, al fine di intensificare nella materia dello sport la cooperazione istituzionale con i vari livelli di governo del territorio anche in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione, ristrutturazione e completamento delle infrastrutture sportive ed in vista delle manifestazioni sportive di rilievo internazionale che l'Italia si candida ad ospitare;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 sopra citato;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *q)* del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 è soppressa;

b) l'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 è sostituito dal seguente:

« Art. 13 *(Dipartimento per gli affari regionali).* — 1. Il Dipartimento per gli affari regionali è la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza. Il Dipartimento è altresì la struttura di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni in materia di sport.

2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentatiti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato - regioni; i rapporti inerenti all'attività delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonché delle isole minori. Il Dipartimento cura altresì la realizzazione delle attività connesse all'attuazione del conferimento delle finzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonché il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. È un ufficio del Dipartimento l'Ufficio per lo sport che provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti in materia di sport; propone, coordina ed attua iniziative relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico
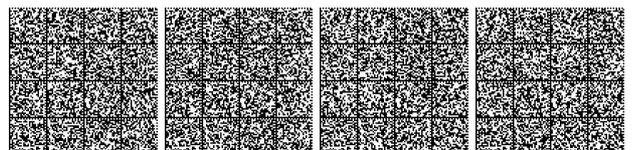
nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

4. Il Dipartimento si articola in non più di cinque Uffici ed in non più di dodici servizi, ivi compreso l'Ufficio per il federalismo amministrativo e l'Ufficio per lo sport, articolato in non più di due servizi.»;

c) l'art. 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 è soppresso.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2003 concernente l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport di organizzazione interna del Dipartimento degli affari regionali che definirà anche l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo.

Art. 3.

Oneri

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: CATRICALÀ

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 258

12A03797

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012.

Misure urgenti per la semplificazione, il rigore nonché per il superamento dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 4013).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'incarico speciale affidato in data 27 gennaio 2012 dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la coesione territoriale finalizzato ad integrare le iniziative volte allo sviluppo della Città dell'Aquila e all'accelerazione della ricostruzione;

Considerata la necessità di assicurare la massima efficienza ed efficacia delle risorse umane e strumentali impiegate per la gestione commissariale dell'emergenza in rassegna;

Considerata l'esigenza di semplificare il sistema della governance di tutte le istituzioni coinvolte nelle attività di gestione dell'emergenza e di ricostruzione; al fine di razionalizzarne le funzioni, l'organizzazione ed i relativi costi;

Considerato il contenuto della relazione presentata dal Ministro per la coesione territoriale, presso la sede della regione Abruzzo il giorno 16 marzo 2012 e pubblicata nel sito web istituzionale del Ministro, contenente anche una ricognizione delle risorse stanziate e di quelle spese per il
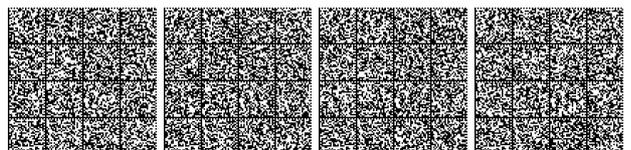
sisma in Abruzzo, sia ai fini degli interventi emergenziali sia di quelli volti alla ricostruzione;

Considerata l'esigenza, manifestata anche nel corso del suddetto incontro, di interventi normativi finalizzati nell'immediato alla semplificazione e rimodulazione delle strutture commissariali e, successivamente, alla loro soppressione al fine del completamento e della chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Considerata l'esigenza di migliorare la comunicazione a favore dei cittadini e dell'opinione pubblica relativamente all'attività di ricostruzione e di realizzare un sistema di condivisione delle informazioni che utilizzi una logica di open data e preveda forme ricorrenti di incontro;

Considerata l'importanza, condivisa dai partecipanti all'incontro del 16 marzo 2012 presso la sede della Regione Abruzzo, di accelerare gli interventi di ricostruzione tramite prossimi provvedimenti volti alla maggiore semplificazione, trasparenza e rigore delle azioni finalizzate alla ricostruzione degli edifici dei comuni dell'area interessata dagli eventi sismici;

Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

Considerato che tutte le misure assunte nella presente ordinanza sono comunque connesse e propedeutiche agli interventi di ricostruzione e di sviluppo previsti e finanziati nel decreto-legge 8 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77;

Viste le note del Commissario delegato prot. 24756/AG del 21 dicembre 2011, prot. 131/AG del 5 gennaio 2012 e le note del Ministero della difesa prot. 8/33837 del 26 ottobre 2011 e prot. 8/500199 del 18 gennaio 2012;

Vista la nota del Commissario delegato prot. 20239/AG del 19 ottobre 2011;

Vista la nota del Sindaco dell'Aquila del 9 marzo 2012, concernenti in particolare la richiesta di proroga per le risorse umane impiegate per la gestione dell'emergenza;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

Snellimento delle strutture

1. Al fine di semplificare e accelerare il processo di ricostruzione nei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e tenuto conto dell'avvenuto trasferimento delle competenze in materia di assistenza alloggiativa ai predetti enti locali, la Struttura operativa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, denominata «Struttura per la Gestione dell'Emergenza» è soppressa alla data del 31 marzo 2012.

2. Le funzioni ancora esercitate dalla struttura di cui al comma 1, nonché le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite alla Struttura tecnica di missione istituita ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, che assume la denominazione di "Ufficio Coordinamento Ricostruzione. Delle relative risorse umane quattordici sono temporaneamente assegnate al Comune de L'Aquila, secondo quanto indicato nel comma 3. Le restanti sono temporaneamente trasferite all'Ufficio Coordinamento ricostruzione fino a scadenza dei contratti in essere che non possono essere rinnovati in numero superiore al 60%.

3. le funzioni della Struttura di cui al comma 1 deputate alle attività dirette all'attribuzione degli esiti di agibilità tramite sopralluoghi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici, quelle connesse sicurezza degli edifici attraverso il coordinamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) ed ogni altra attività relativa al territorio del Comune dell'Aquila, compresa l'attività di controllo nei cantieri, viene trasferita al Comune dell'Aquila Area Sisma e a tal fine sono temporaneamente assegnate 8 unità. Al fine di proseguire le funzioni ancora esercitate dalla Struttura di cui al comma 1 che assicurano le attività assistenziali da fornire alla popolazione, con particolare riguardo alla Gestione delle Soluzioni Alloggiative a carico dello Stato, alla gestione del Contributo di Autonoma Sistemazione, all'Assistenza delle Strutture Ricettive e di permanenza temporanea del Comune dell'Aquila sono temporaneamente assegnate al Comune dell'Aquila stesso in numero di 6 unità; oltre alle relative risorse umane sono trasferite al Comune dell'Aquila le relative risorse strumentali e finanziarie.

4. Il Vice Commissario nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012 ed entro la medesima data fornisce al Commissario delegato per la ricostruzione ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo del Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sullo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, con la relativa situazione contabile. La predetta Direzione, che subentra nei rapporti attivi e passivi discendenti dai contratti stipulati dal Vice Commissario, garantisce massima efficienza e celerità nello svolgimento di ogni attività relativa alla fase post-sismica concernente il patrimonio culturale, rispondendone direttamente al Ministro. Alla medesima Direzione sono trasferite le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

5. Alla data del 31 marzo 2012 cessano le funzioni della struttura a supporto del Vice Commissario ai Beni Culturali di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009.

6. Il Vice Commissario vicario nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 e dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3905 del 10 novembre 2010, cessa dall'incarico alla data del 31 marzo 2012. Le relative funzioni ancora esercitate, nonché le risorse strumentali e finanziarie sono trasferite all'«Ufficio Coordinamento Ricostruzione».

7. A decorrere dalla data del 31 marzo 2012 la Commissione tecnico-scientifica e la relativa Segreteria di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, sono soppresse. Il Commissario delegato per la ricostruzione si avvale di una Commissione consultiva nominata con proprio decreto e composta da tre esperti di comprovata ed elevata professionalità di cui due con competenze giuridico amministrative e uno con competenze nel settore finanziario e contabile. La Commissione consultiva, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di due unità di personale con funzioni di segreteria.

8. L'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, secondo cui il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 dell'OPCM 3772 del 19 maggio 2009, è abrogato.

Art. 2.

Razionalizzazione della gestione commissariale

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza adotta un piano finalizzato alla ridefinizione delle competenze dell'Ufficio Coordinamento Ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 2, ed alla riduzione dei costi annui di funzionamento complessivamente sostenuti in una misura non inferiore al 30% rispetto ai corrispondenti costi complessivi sostenuti per l'anno 2011.

2. Nelle more dell'adozione del piano di cui al comma 1, per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite massimo di sessantanove unità di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 367.000,00.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Commissario delegato è autorizzato altresì a prorogare i rapporti in essere di cui agli articoli 3, comma 1, 4, comma 4 e 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, nel limite massimo di 31 unita di personale fino al 31 maggio 2012 e di complessivi euro 1.365.911,25, a copertura del fabbisogno dal 1° gennaio al 31 maggio 2012.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato può essere riconosciuto, fino al 31 maggio 2012, un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale e di euro 2.174,00.

5. Per garantire la continuità di funzionamento della relativa struttura di segreteria, il Commissario Delegato per la Ricostruzione continua ad avvalersi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, della Struttura Attuazione del Programma di Governo del Segretariato Generale della Presidenza, nonché avvalersi della collaborazione di tre unità di personale, ulteriori rispetto a quelle individuate dal comma 1, che già prestano servizio presso la Struttura per la Gestione dell'Emergenza, nel limite massimo di spesa di euro 147.000,00 annui. Al personale della segreteria si applica il compenso previsto dall'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.882.085,25, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 3.

Uffici territoriali per la ricostruzione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2011, n. 3978, al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee individuate con decreto del Commissario delegato devono costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio territoriale per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea.

2. Con decreto del Commissario per la ricostruzione da emanarsi entro 30 giorni dalla presente ordinanza, saranno definite le modalità di costituzione degli Uffici e i risparmi di spesa.

TITOLO II
COMUNICAZIONE

Art. 4.

Informazione e programmazione

1. Al fine di garantire la disponibilità di dati affidabili ed esaustivi necessari tanto a una corretta gestione e programmazione delle attività di assistenza e ricostruzione, quanto a un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi impiegati fin dalla fase di emergenza, il Commissario attuerà le iniziative necessarie alla realizzazione di un database integrato nel quale far convergere tutti i dati utili.

2. In particolare, in riferimento allo schema di informazione e programmazione predisposto nella relazione «La ricostruzione dei Comuni del cratere Aquilano» del Ministro per la Coesione territoriale, il Commissario garantirà l'aggiornamento con frequenza mensile della Tavola 1, delle figure 1.1, 1.2 e 1.3, della Tavola 3, nonché la com-

pilazione della Tavola 5, della quale verrà effettuato un aggiornamento con frequenza trimestrale.
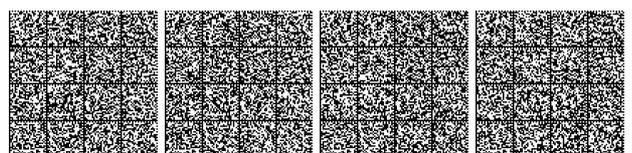
3. Il Commissario, attraverso la struttura di comunicazione dell'Ufficio coordinamento ricostruzione, renderà pubblici attraverso la rete Internet i dati raccolti, organizzati e presentati secondo i principi dell'open data e dell'open government.

Art. 5.

Struttura per la comunicazione

1. Al fine di garantire l'adeguato coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, interistituzionale e di servizio al cittadino, con lo scopo di facilitare l'accesso degli interessati alle informazioni relative allo stato dei processi amministrativi che li riguardano, il Commissario Delegato è autorizzato a costituire una struttura di comunicazione, nel limite massimo di cinque unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino alla cessazione dello stato d'emergenza, nell'Ufficio coordinamento ricostruzione.

2. Il Commissario Delegato, d'intesa con il Ministro per la Coesione territoriale, individua i componenti della struttura sulla base di una procedura selettiva, per titoli ed esami, pubblicando sul proprio sito web i profili delle figure professionali, nonché le modalità per partecipare alla selezione e l'esito della stessa.

3. La struttura di comunicazione si avvarrà di due unità di personale da individuare tra quelle cessate dalla Struttura Gestione dell'Emergenza per la definizione di un servizio di sportello con funzioni di relazioni con il pubblico in grado di facilitare l'accesso dei cittadini - attraverso sportello fisico, telefonico e via web - alle informazioni sulle istruttorie delle domande di concessione dei contributi, da attivarsi una volta individuato il fabbisogno finanziario e le relative risorse finanziarie.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presenta articolo, nel limite massimo di euro 270.000,00 (duecentosettantamila,00) annui, si provvede a carico dell'articolo 27.

TITOLO III

RIGORE

Art. 6.

Penali, sanzioni per ritardo conclusione lavori, compensi amministratori di condominio

1. Entro 30 giorni dalla concessione del contributo per la ricostruzione degli immobili di edilizia privata, il beneficiario deve assicurare la consegna dei lavori all'impresa affidataria e il tempestivo avvio del cantiere. Con decreto del Commissario per la ricostruzione saranno definite le modalità di verifica e controllo e le relative sanzioni, anche mediante individuazione di riduzioni percentuali del contributo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, come modificato dall'articolo 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nonché all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, come modificato dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il ritardo superiore ad un mese della conclusione dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici privati ammessi a contributo, comporta una riduzione del contributo concesso pari al 10% della rata per il pagamento dell'ultimo stato d'avanzamento dei lavori. Per ogni mese di ulteriore ritardo si applica un'ulteriore riduzione dell'1% fino ad un massimo del 50% della rata predetta.

4. I compensi spettanti agli amministratori di condominio di cui all'art. 8 comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

2% della somma ammessa a contributo per contributi fino a 1.000.000 di euro;

1% della somma ammessa a contributo per contributi tra 1.000.001 di euro e 5.000.000 di euro;

0,5% della somma ammessa a contributo per contributi tra 5.000.001 di euro e 10.000.000 di euro;

0,2% della somma ammessa a contributo per contributi eccedenti i 10.000.001 di euro.

Art. 7.

Acquisizione offerte

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza nell'affidamento dei lavori e di prevenire infiltrazioni malavitose, le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, presentate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 giugno 2009 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché di almeno tre offerte acquisite da progettisti, individuati tra quelli compresi negli elenchi di cui al successivo articolo 8 al fine di consentire valutazioni comparative.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli affidamenti di lavori e gli incarichi professionali successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

3. Nelle more dell'istituzione degli elenchi di cui al successivo articolo 8 le domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 presentate ai sensi delle ordinanze di cui al comma 1 devono essere corredate anche da almeno cinque offerte acquisite da imprese, nonché da almeno tre offerte acquisite da imprese e progettisti scelti dai committenti tra soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e professionalità.
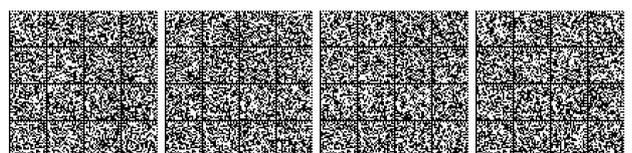
Art. 8.

Pubblici elenchi di operatori economici

1. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilità nelle attività di riparazione e costruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di favorire un'adeguata partecipazione degli operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi, il Commissario delegato emana un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici definendo con proprio decreto i criteri di iscrizione in un elenco da pubblicare sul sito web della struttura commissariale. Presso le Prefetture dell'Aquila, Pescara e Teramo è reso disponibile copia di tale elenco.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il Commissario delegato stabilisce le tipologie di attività economiche per le quali gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di affidabilità tecnica definiti dal commissario delegato con il citato decreto.

4. Con il supporto tecnico-amministrativo del Commissario delegato le Prefetture sopra indicate effettuano, con l'osservanza delle modalità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, le verifiche antimafia sui soggetti che hanno richiesto l'iscrizione ed il loro periodico aggiornamento. Le Prefetture comunicano i risultati delle verifiche e degli aggiornamenti svolti al Commissario delegato ai fini anche dell'eventuale cancellazione degli operatori economici dall'elenco.

TITOLO IV

MISURE PER ASSICURARE

LA CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI

Art. 9.

Fabbisogno 2012 funzionamento struttura espropri e RUP Progetto C.A.S.E.

1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, il Commissario delegato è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 e successive modifiche e integrazioni, relativi alle 15 unità di personale attualmente impiegato presso la citata Struttura, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010.

2. Per assicurare il funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 è autorizzata la spesa di complessivi euro 834.000,00 per l'anno 2012, comprensivi degli oneri di cui al comma 1.

3. Il termine previsto all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2012, per due unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 10.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E. di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 39/2009.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite massimo di euro 834.000,00 si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 10.

Proroghe per comuni cratere e provincia dell'Aquila

1. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 5, commi 2 e 2-*bis* nei limiti del contingente assegnato a legislazione vigente, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di spesa di euro 4.350.000,00.

2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, è autorizzato a stipulare o prorogare i contratti di lavoro di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 612.000,00.

3. Al fine di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del Vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonché per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2012 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 600.000,00.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 5.562.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 11.

Proroghe per il Comune dell'Aquila

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e
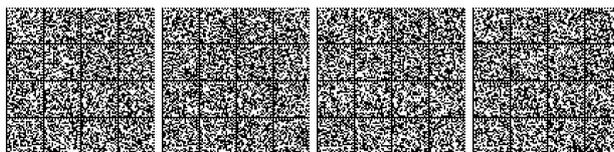
ricostruzione, con particolare riferimento alle unità immobiliari con esito E ed il conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila è autorizzato a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, come trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 7, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite di trenta unità e nel limite massimo di spesa di euro 787.500,00. La categoria di inquadramento dei lavoratori interessati è individuata nella posizione giuridica iniziale della categoria C o della categoria D, in relazione al titolo di studio posseduto dai medesimi lavoratori.

2. Al fine di ottimizzare le procedure e le attività di controllo della corretta esecuzione dei lavori di cui al comma 1, il Sindaco de L'Aquila è autorizzato ad affidare due incarichi di consulenza ad esperti nelle materie di gestione amministrativo-contabile e di opere edili pubbliche e private, anche in quiescenza, designati rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della protezione civile, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di spesa di euro 60.000,00, oltre al rimborso delle spese di missione.

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, è prorogato sino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 2.377.500,00.

4. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonché a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 31 dicembre 2012, i costi per 6 unità di personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 432.000,00.

5. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, può essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2012, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 600.000,00.

6. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 202.500,00.

7. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo è autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 dicembre 2012, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo è effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 45.000,00.

8. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 dicembre 2012, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 2.850.000,00.

9. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonché quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il Sindaco di L'Aquila ed il Commissario delegato sono autorizzati a prorogare la convenzione stipulata con la società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 600.000,00.

10. Al fine di consentire al comune dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali e le ulteriori competenze affidate per far fronte al contesto emergenziale in rassegna, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad Uffici del predetto Ente gravemente danneggiate dal sisma, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al medesimo comune le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di appositi edifici, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 637.500,00.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 8.592.000,00 euro, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 12.

Struttura di consulenti per il periodo di ricostruzione

1. Il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi anche per l'anno 2012 della struttura di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011.
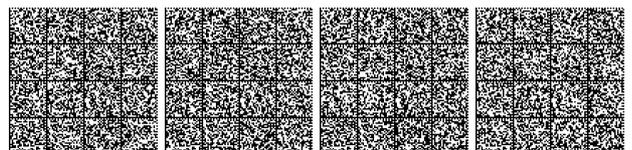
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00 per i 10 esperti ed euro 220.000,00 per le 5 unità di personale, di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 11, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 13.

Proroga CAS e assistenza in alberghi

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 30 giugno 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2012 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica nei Comuni. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 45.000.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 14.

Proroga affitti concordati

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 30 giugno 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C e fino al 31 dicembre 2012 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, o sia ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito «B» o «C» appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale Pubblica dei Comuni. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 7.425.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 15.

Proroga assistenza alloggiativa inquilini

1. I Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, sono autorizzati a prorogare i benefici di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2012, nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 16.

Ospitalità case famiglia e assistenza portatori handicap

1. Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad utilizzare almeno 5 alloggi del Progetto C.A.S.E. e M.A.P. per destinarli all'ospitalità di case famiglia o strutture similari, di associazioni di assistenza per portatori di handicap dei comuni del cratere che abbiano avute distrutte le proprie sedi.

Art. 17.

Proroga risorse Provveditorato OO.PP

1. Al fine di continuare ad assicurare l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, il personale del Provveditorato, nei limiti di 47 unità, può essere autorizzato ad effettuare fino al 31 dicembre 2012, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite di straordinario, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti dell'importo di euro 127.500,00.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2012, nei limiti dell'importo di euro 86.208,75.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 213.708,75 si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 18.

Proroga Forze Armate da aprile 2012

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del
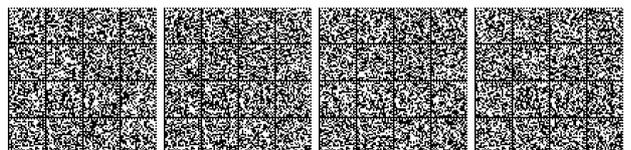
Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 135 unità.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 31 dicembre 2012 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 7.650.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 19.

Proroga convenzioni Fintecna, ReLuis e Cineas

1. L'attività relativa all'istruttoria amministrativa, tecnica e di congruità economica svolta rispettivamente da FINTECNA, RELUIS e CINEAS ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, come modificato dall'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, continua fino alla data del 31 dicembre 2012. Entro tale data FINTECNA, RELUIS e CINEAS completano l'esame di tutte le richieste, comprese quelle presentate dopo il 31 agosto 2011, finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati fuori dai centri storici e supportano i Comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 nell'esame delle richieste finalizzate all'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili privati ubicati nei centri storici dei comuni, sulla base di criteri di unitarietà degli aggregati. Entro il 31 dicembre 2012 RELUIS e CINEAS concludono anche l'attività di formazione di adeguato personale tecnico dei comuni, secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato ai sensi dell'articolo 7, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803; entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza i comuni dovranno comunicare i nominativi del suddetto personale tecnico selezionato per competenze e titoli.

2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, nel limite di euro 12.000.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 20.

Liquidazione indennizzi espropri

1. Al fine di assicurare il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni, di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, è autorizzata la spesa di euro 90.000.000,00 per l'anno 2012.

2. Per l'attuazione del presente articolo, nei limiti di euro 90.000.000,00, si provvede a carico dell'articolo 27 e il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento delle relative risorse sul Fondo della Protezione civile.

Art. 21.

Completamento opere Provveditorato Opere Pubbliche

1. Al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, è autorizzato all'ulteriore spesa, nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Al fine di completare gli interventi di cui all'articolo 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009 e all'articolo 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 di competenza del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna, è autorizzata l'ulteriore spesa, nel limite massimo di euro 760.000,00.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 1.060.000,00 si provvede a carico dell'articolo 27.

Art. 22.

Proroghe Forze Armate 4° trimestre 2011

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 230 unità.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.180.110,00, si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 5281, su cui il Commissario delegato ha accertato la necessaria disponibilità.
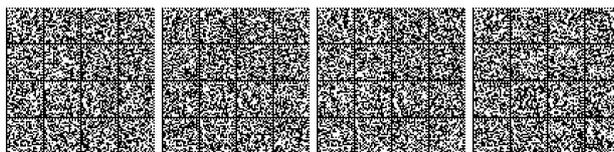
Art. 23.

Proroga delle Forze Armate 1° trimestre 2012

1. Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare l'impiego di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 230 unità dal 1° al 9 gennaio 2012 e nel limite di 135 unità dal 10 gennaio al 31 marzo 2012.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato altresì a prorogare dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 l'impiego di personale già impegnato negli interventi di soccorso e nelle attività necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unità.

3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 2.582.800,00, si provvede a carico delle risorse per l'anno 2012 di cui all'articolo 14, comma 5, decreto-legge n. 39/2009.

Art. 24.

IVA assistenza alloggiativa in vagoni Ferrovie dello Stato

1. All'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3990 del 23 dicembre 2011, dopo le parole: «di euro 875.807,94» sono aggiunte le seguenti: «, oltre IVA, come per legge,».

Art. 25.

Proroga termini per determinazione indennità esproprio Agenzia del Territorio

1. In ragione delle persistenti difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attività finalizzate al riconoscimento dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonché in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei parchi in località Preturo (L'Aquila) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 26.

Copertura mancato gettito TARSU comuni cratere 2011

1. Al fine di concorrere ad assicurare a tutti i comuni di cui ai decreti n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2011 previsto all'articolo 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, l'importo ivi previsto in favore dei comuni del cratere, escluso il comune dell'Aquila, è incrementato di ulteriori euro 814.657,69.

2. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulla contabilità speciale n. 5281, su cui il Commissario delegato ha accertato la necessaria disponibilità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Risorse finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, 5, 9 commi 1 e 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente ordinanza, quantificati complessivamente in euro 181.408.794,00, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 28.

Redazione di un Testo Coordinato

1. Entro il 30 aprile 2012 è redatto un testo coordinato ed aggiornato di tutte le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi di protezione civile» nonché dei decreti e delle circolari del Commissario delegato, da adottare con successiva Ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

12A03756
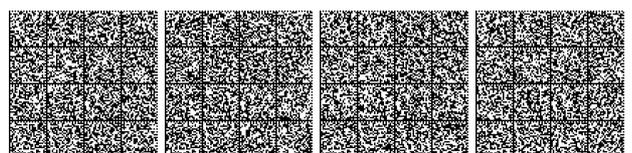
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2012.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi (di seguito "CCTeu"), con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 19.707 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2011 e scadenza 15 giugno 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I CCTeu sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu, sarà calcolato sulla base del tasso annuo lordo pari al tasso EURIBOR a sei mesi, maggiorato del 2,50%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

La quotazione del tasso EURIBOR a sei mesi sarà rilevata il secondo giorno lavorativo precedente la decorrenza della relativa cedola, sulla base della pubblicazione effettuata sulla pagina del circuito Reuters EURIBOR01, alle ore 11:00 a.m. CET, ovvero da altra fonte di equipollente ufficialità qualora quest'ultima risulti indisponibile; qualora anche tale fonte non fosse disponibile, verrà con-

siderato il tasso EURIBOR a sei mesi del primo giorno lavorativo per cui è disponibile, andando a ritroso.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso annuo lordo, comprensivo della predetta maggiorazione, risulta pari a 4,173%; di conseguenza il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 2,121%.

Il tasso d'interesse relativo alle cedole semestrali successive alla prima verrà reso noto con appositi comunicati stampa.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i CCTeu sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei CCTeu sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i CCTeu assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui CCTeu sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 15 giugno 2012 e l'ultima il 15 giugno 2017.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Art. 6.

Il rimborso dei CCTeu verrà effettuato in unica soluzione 15 giugno 2017, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art.1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art.13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art.16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art.16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art.16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n.58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art.1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
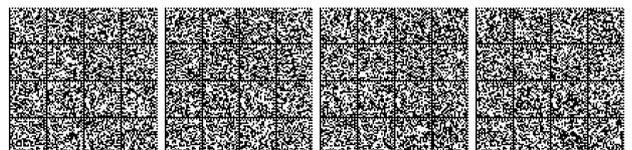
La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati CCTeu di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei CCTeu verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 13.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei CCTeu di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti CCTeu per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
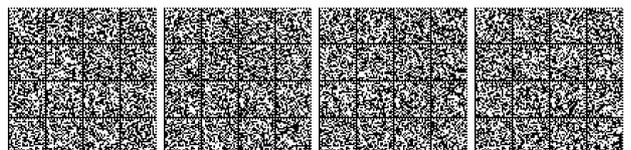
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei CCTeu che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 14.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei CCTeu di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 15.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 109 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 16.

Il 2 aprile 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei CCTeu assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse lordo, dovuto allo Stato, per 109 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A03934

DECRETO 27 marzo 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si

definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 19.707 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 26 gennaio e 24 febbraio 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° febbraio 2012 e scadenza 1° maggio 2017, di cui al decreto del 26 gennaio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 gennaio 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 26 gennaio 2012;

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 26 gennaio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnan-

do prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 26 gennaio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A03935

DECRETO 27 marzo 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 19.707 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
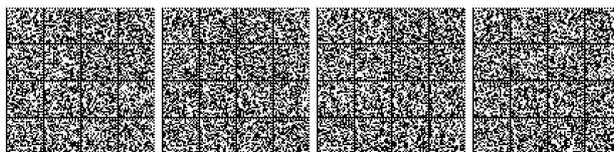
Visto il decreto in data 24 febbraio 2012, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022, di cui al decreto del 24 febbraio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 febbraio 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 marzo 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 febbraio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 febbraio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 marzo 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 aprile 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 aprile 2012.
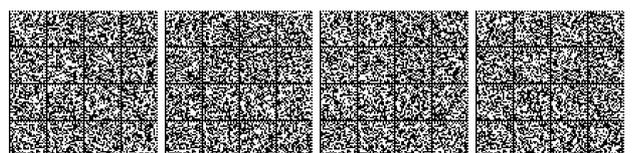
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 24 febbraio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

Il direttore: CANNATA

12A03936

DECRETO 27 marzo 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Messina.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista l'Ordinanza del Sindaco di Messina, n. 41 del 21 febbraio 2012 che ha disposto la chiusura di tutti gli uffici pubblici della città di Messina per la giornata del 22 febbraio 2012;

Viste le note n. 1807 del 22 febbraio 2012 del Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia e n. 458 del 23 febbraio 2012 del Direttore della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con cui si comunicava il mancato funzionamento di quest'ultima Commissione, causa le avverse condizioni meteorologiche ed in ossequio alla Ordinanza del Sindaco di Messina sopra citata, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Messina nella giornata del 22 febbraio 2012 per le motivazioni suesposte;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 2012/343 del 29 febbraio 2012 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione Tributaria Provinciale di Messina nel giorno 22 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 Marzo 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A03997
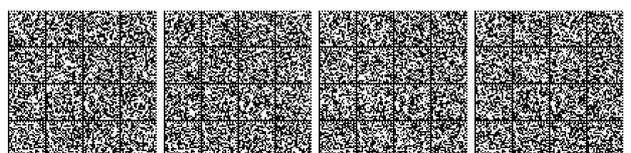
DECRETO 29 marzo 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina», in versione proof e fior di conio, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'articolo n. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 8, relativo alla riunione del 13 ottobre 2011 e n. 9, relativo alla riunione del 29 novembre 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512 - 2012)»;

Vista la nota n. 514047 del 20 marzo 2012, con la quale lo Stato della Città del Vaticano ha concesso il nullaosta per la realizzazione del progetto della moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512 -2012)», in versione fior di conio e proof, da aggiungere alle serie divisionali millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:
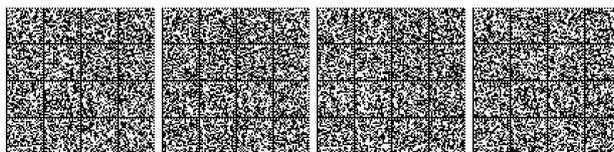
Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	Euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: volto di ignudo tratto dagli affreschi della Cappella Sistina in Vaticano. Alla base dell'immagine, il nome dell'autore «COLANERI»; in basso, a semicerchio, la scritta «Repubblica italiana».

Sul rovescio: raffigurazione di ignudo, richiamo all'allegoria che dà unità all'intero progetto della Volta della Cappella Sistina in Vaticano. A destra, a semicerchio, la scritta «CAPPELLA SISTINA», con le date «1512» e «2012», l'anno di emissione; in basso, a sinistra, il valore «EURO 5» e «R».

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

Roma, 29 marzo 2012

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

12A03933

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Timea Béres, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Timea Béres;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 26 settembre 2010, n. 81, ha documentato l'attestato di conoscenza della lingua italiana CELI 5 COC - livello C2 , conseguito nella sessione del 28 maggio 2010 presso l'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per il quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale «Egyetemi Oklevél – angol nyelv és irodalonz szakos bölesésznek és szakos tanárnak» (Diploma di laurea – insegnante di lingua e letteratura inglese) serie: PT F 003639 conseguito il 15 luglio 2003 presso l'Università «Eötvös Loránd Tudományegytem» di Budapest (Ungheria), posseduto dalla prof.ssa Timea Béres, di cittadinanza ungherrese, nata a Szikszò (Ungheria) l'8 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria , nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A Inglese Lingua straniera;

46/A Lingue e Civiltà Straniera- Inglese.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A03892

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giurgica Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontotecnico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza con la quale la Sig.ra Giurgica Daniela, cittadina rumena, nata a Roman il 30 aprile 1986 ha chiesto il riconoscimento del titolo «Tehnician Dentar Licentiat in domeniul Sanatate specializarea Tehnica dentara» conseguito in Romania nell'anno 2009 al fine dell'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di Odontotecnico;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 15 luglio 2010;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Odontotecnico che si consegue in Italia (decreto ministeriale 28 ottobre 1992; decreto ministeriale 23 aprile 1992);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di studio «Tehnician Dentar Licentiat in domeniul Sanatate specializarea Tehnica dentara» conseguito in Romania nell'anno 2009 presso l'Università di Medicina e di Farmacia «GR.T .POPA» di Iasi dalla Sig.ra Giurgica Daniela, cittadina rumena nata a Roman (Romania) il giorno 30 aprile 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'arte ausiliaria di «Odontotecnico».

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 12 marzo 2012

p. Il direttore generale
BISIGNANI

12A03555

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Diarony Ribeiro Gomes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Diarony Ribeiro Gomes ha chiesto il riconoscimento del diploma di laurea in «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Il diploma di laurea in «Fisioterapeuta» rilasciato il 13 agosto 2008 dalla «Faculdade de Tecnologia e Ciencias de Salvador» con sede a Salvador (Brasile), al sig. Diarony Ribeiro Gomes, nato a Uaua (Brasile) il giorno 15 novembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

Il sig. Diarony Ribeiro Gomes è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A03552

DECRETO 13 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Sylvie Heimo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dal-l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sylvie HEIMO, nata a Ginevra il giorno 30 maggio 1966, cittadina Svizzera, chiede il riconoscimento del titolo " Diplome Infirmiere Niveau II " rilasciato il 30 settembre 2005 dalla "Haute Ecole de Santé " con sede a Ginevra (Svizzera), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Infermiere";

Visto l'Attestato rilasciato dalla Croce Rossa Svizzera, Autorità competente, in data 27 novembre 2011;
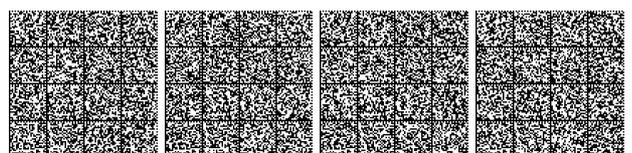
Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'Infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplome Infirmiere Niveau II», rilasciato il 30 settembre 2005 dalla «Haute Ecole de Santé» con sede a Ginevra (Svizzera), alla sig.ra Sylvie Heimo, nata a Ginevra il giorno 30 maggio 1966, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sylvie Heimo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A03554

DECRETO 16 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Catalin Horeanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo 286/98 che prevede l'applicazione delle norme di cui al decreto medesimo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea qualora si tratti di norme più favorevoli al richiedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la domanda con la quale il sig. Catalin Horeanu, nato a Stefanesti (Romania), il 19 ottobre 1973, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Fiziokinetoterapie" conseguito in Moldavia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 nella seduta del 16 febbraio 2012;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Moldavia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Fiziokinetoterapie» conseguito il 23 giugno 1997 presso la «Universitatii Libere Internationale din Moldova», Moldavia, dal sig. Catalin Horeanu, nato a Stefanesti (Romania), il 19 ottobre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2.

Il sig. Catalin Horeanu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2012

p. Il direttore generale: BISIGNANI

12A03553

DECRETO 19 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudia Cristina Dumitrasc, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

Vista l'istanza del 22 dicembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Claudia Cristina Dumitrasc nata a Roman (Romania) il giorno 24 luglio 1968, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato in data 24 luglio 2000 con il n. 1015 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea Medicinā Generalā" rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti - Romania – in data 24 luglio 2000 con il n. 1015 alla Sig.ra Claudia Cristina Dumitrasc, nata a Roman (Romania) il giorno 24 luglio 1968, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La Sig.ra Claudia Cristina Dumitrasc è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2012

p. *Il direttore generale*
PARISI

12A03755

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 gennaio 2012.

Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo 2012.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n.102/04, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;
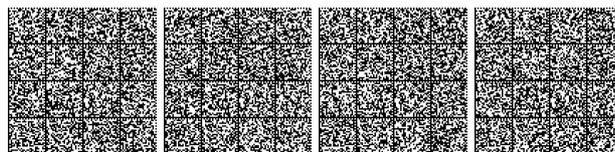
Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Visto il proprio decreto 4 marzo 2011, n. 5.206, registrato alla Corte dei Conti il 18 aprile 2011, registro 2 foglio 62, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2011;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011 e 9 novembre 2011 con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, che al fine di garantire la continuità della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano assicurativo per l'anno successivo, qualora entro la data del 30 novembre dell'anno precedente, non sia approvato un nuovo Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo n.102/04;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Viste le determinazioni della Commissione tecnica che propone di confermare per il 2012 il Piano assicurativo del 2011, con alcune modifiche ed integrazioni;

Viste le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di accogliere le proposte integrative nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e dagli Orientamenti e Regolamenti della Commissione Europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del regolamento (CE) n. 73/2009, e del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue:

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE **OLEAGINOSE** COLZA GIRASOLE SOIA **ORTICOLE** AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETA BROCCOLI CARCIOFI CARDO ALIMENTARE CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI FINOCCHI FRAGOLE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINA	**LEGUMINOSE** ARACHIDE CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI **FORAGGERE** ERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO SULLA TRIFOGLIO LUPINELLA **COLTURE INDUSTRIALI** ARBOREE DA BIOMASSA ERBACEE DA BIOMASSA BARBABIETOLA ZUCCHERO PATATE PIOPPO TABACCO SUGHERETE **TESSILI** CANAPA LINO **POMACEE** MELE PERE **DRUPACEE** ALBICOCCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE **AGRUMI** ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA	**OLIVICOLE** OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA **VITICOLE** UVA DA TAVOLA UVA DA VINO **FRUTTICOLE VARIE** ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE **FRUTTA IN GUSCIO** MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO **ORNAMENTALI** PIANTE FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI **VIVAI ARBOREE E ERBACEE** VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE ERBACEE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI **PIANTE AROMATICHE** ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ALTRE AROMATICHE **ALTRE COLTURE** MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALLUVIONE
COLPO DI SOLE
ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GELO E BRINA
GRANDINE
SBALZI TERMICI
SICCITA'
VENTI SCIROCCALI
VENTI FORTI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTOIN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 AVVERSITA' ASSICURABILI CON POLIZZA PLURIRISCHIO A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE - TROMBA D'ARIA - ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.6.1 Perdite dovute ad animali selvatici a carico dell'uva da vino

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI
LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

PESTE SUINA CLASSICA
PESTE SUINA AFRICANA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA
SCRAPIE
TUBERCOLOSI
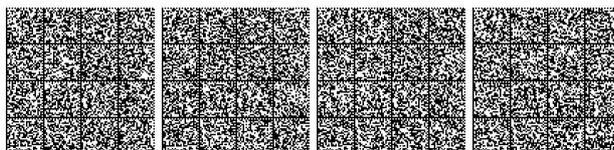
1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

INFLUENZA AVIARIA
NEWCASTLE
SALMONELLOSI

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

NOSEMIASI
PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA
VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

INFUENZA EQUINA
ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA
ARTERITE CATARRALE
ARTERITE VIRALE

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZOONOSI
DERMATOFITOSI
MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO

Art. 2.

1. I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.

Art. 3.

1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.

2. La copertura assicurativa potrà comprendere singole avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari e epizoozie, elencati all'art. 1, attraverso la stipula di polizze monorischio, oppure potrà comprendere due o più eventi dannosi, attraverso la stipula di polizze pluririschio.

3. Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche coprono l'insieme delle avversità elencate all'art. 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

4. Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie già ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno 2011, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine può essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione.

5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'art. 1, punto 1.4.

6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

7. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

8. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui al punto 2 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), non è consentita la stipula di più polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento;

10. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera *b)*.

Art. 4.

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia.

2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999.

3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

Art. 5.

1. Per la determinazione della spesa premi ammissibile a contributo statale si applicano i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto.

2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, può essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto *a)*, del regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006.

4. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le previsioni assicurative contenute all'art. 1, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex Post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 348

ALLEGATO *1*
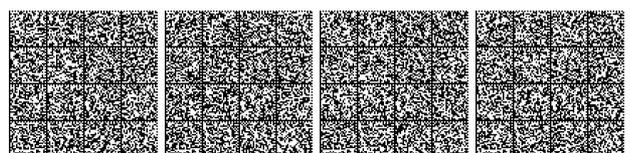
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

UVA
UVA DA VINO
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE
UVA DA TAVOLA
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE
FRUTTA
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
CILIEGE
CILIEGIE PROTETTE
NETTARINE
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PERE
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)
BERGAMOTTI
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)
MANDARANCE
MANDARANCE PRECOCI
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)
POMPELMI
SATSUMA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSI
LAMPONI
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,
MIRTILLI PROTETTI
MIRTILLI
MORE
NESPOLE DEL GIAPPONE

RIBES UVA SPINA MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHI GIUGGIOLE MELAGRANE
ACTINIDIA ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE
CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO MIGLIO ORZO SEGALE TRITICALE FRUMENTO DURO SEME FRUMENTO TENERO SEME ORZO SEME SEGALE DA SEME
MAIS E ALTRE MAIS DA GRANELLA MAIS DA SEME MAIS DOLCE MAIS DA INSILAGGIO SORGO GRANO SARACENO
ORTIVE E ORNAMENTALI AGLIO ASPARAGO BIETA DA COSTA BIETA LISCIA DA TAGLIO BROCCOLETTO BROCCOLO CARCIOFO CARDO CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CAPPUCCIO CAVOLO VERZA CAVOLO NERO CETRIOLI CIPOLLE CIPOLLINE COCOMERI FINOCCHI FIORI DI ZUCCHINA FRAGOLE FRAGOLE PROTETTE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI PORRO RADICCHIO RAPA BARBABIETOLA ROSSA RAVANELLO SCALOGNO SEDANO

SEDANO DA SEME SPINACI ZUCCA ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE PISELLI PISELLI SEME BARBABIETOLA ROSSA SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLI SEME CETRIOLI SEME CICORIA SEME CIPOLLA SEME FINOCCHIO SEME INDIVIA SEME LATTUGHE SEME PORRO SEME RAPA SEME RAVANELLO SEME SPINACIO SEME ZUCCA SEME ZUCCHINE SEME ORTICOLE SOTTO SERRA ORTICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
RISO RISO INDICA
POMODORI POMODORO CONCENTRATO POMODORO DA TAVOLA POMODORO PELATO
OLIVE OLIVE OLIO OLIVE TAVOLA
ALTRE INDUSTRIALI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO COLZA GIRASOLE SOIA PATATA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME COLZA SEME GIRASOLE SEME PATATA DA SEME
TABACCO
VIVAI ASTONI PIANTE FRUTTO NESTI DI VITI PIANTE DI VITI PORTA INNESTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO SOTTO SERRA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO SOTTO TUNNEL VIVAI DI PIANTE DI OLIVO VIVAI DI PIOPPI

VIVAI DI VITI. VIVAI DI PIANTE FORESTALI
ALTRE COLTURE ARACHIDI CECI CICERCHIA FAVINO LENTICCHIE LUPINI ERBA MEDICA ERBA MEDICA SEME ERBAI GRAMINACEE ERBAI LEGUMINOSE ERBAI MISTI LOIETTO LOIETTO DA SEME LUPINELLA PISELLO PROTEICO PRATO PRATO PASCOLO SULLA TRIFOGLIO TRIFOGLIO SEME ERBACEE DA BIOMASSA ARBOREE DA BIOMASSA PIOPPO SUGHERETE CANAPA CANAPA DA SEME LINO ANICE BASILICO BASILICO DA SEME CORIANDOLO CORIANDOLO DA SEME LINO DA SEME NON TESSILE ANETO DA SEME PEPERONCINO PREZZEMOLO PREZZEMOLO SEME RUCOLA SEME MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PISTILLI ZAFFERANO BULBI PIANTE AROMATICHE PIANTE OFFICINALI

ALLEGATO *2*

METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

A. Parametri con soglia

La metodologia per il calcolo dei parametri contributivi proposta è basata sulla valutazione puntuale dei diversi fattori in grado di incidere significativamente sul livello del rischio, nell'ambito di ogni combinazione prodotto-comune. Essa, in particolare, partendo da un presupposto di carattere oggettivo, tiene conto della probabilità del verificarsi di un determinato evento e del danno che ne potrebbe derivare.

In altri termini, il rischio (R) è funzione della combinazione di tre variabili:

$$R = f\{S(i), X(ij), P(ij)\}$$

dove:

S(i) per i=1,...N, è l'insieme dei possibili eventi calamitosi per area geografica di riferimento;

X(i,j), j=1,...n, rappresenta i livelli di danno *j*, legati ad ogni evento calamitoso *i*;

P(i,j) è la probabilità che si verifichi ogni evento calamitoso *i* ed il conseguente livello di danno *j*.

Nel caso specifico delle assicurazioni agricole agevolate, considerato l'evento i=grandine, il danno può essere quantificato attraverso il rapporto:

$$\textbf{Danno} = \frac{\textbf{Quantità danneggiata}}{\textbf{Quantità assicurata}} = 1\ \textbf{se} \geq 30\%$$

Quindi, la P(i,j) indica la probabilità che il livello del danno j per l'evento i=grandine, sia almeno pari al 30% della quantità assicurata.

Pertanto, l'indice j assume due valori:

- *j=0*, non si è verificato alcun danno;
- *j=1*, si è verificato il danno.

La probabilità P(i, 1) del verificarsi dell'evento calamitoso i=grandine, e di un danno pari ad almeno il 30% è:

$$\mathbf{P(i,1)} = \Pr\mathbf{ob}(\mathbf{danno} = \mathbf{1}) = \Pr\mathbf{ob}\left(\frac{\textbf{Quantità danneggiata}}{\textbf{Quantità assicurata}} \geq \mathbf{30\%}\right)$$

Tale probabilità P(i, 1) è stimata attraverso la frequenza, ossia il rapporto tra il numero di volte che il danno si verifica ed il periodo di riferimento. Quindi:

$$\mathbf{Freq(i,1)} = \frac{\mathbf{N_{t=1}^{T}}\left(\frac{\textbf{Quantità danneggiata}}{\textbf{Quantità assicurata}} \geq \mathbf{30\%}\right)}{\mathbf{T}}$$

dove T = numero di anni considerati,

e

$N_{t=1}^{T}$ indica il numero di volte che il danno è uguale a 1 nel periodo considerato da 1 a T.

Per calcolare il valore atteso X(i,1) del livello del danno pari ad almeno il 30%, associato all'evento calamitoso i=grandine, è stato considerato il livello medio del risarcimento pagato per ogni perdita pari ad almeno il 30% nel periodo temporale considerato.

Quindi:

$$\mathbf{X(i,1)} = \frac{\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{T}} \mathbf{Y_{i,t}}\,(\textbf{Danno} \geq \mathbf{30\%})}{\mathbf{T}}$$

dove Yi,t è il risarcimento associato all'evento i=grandine nell'anno t.

Il prodotto tra la probabilità dell'evento e il livello atteso del danno permette di individuare il valore del "parametro assoluto":

$$\text{Parametro assoluto} = \Pr\mathbf{ob}\left(\frac{\textbf{Quantità danneggiata}}{\textbf{Quantità assicurata}} \geq \mathbf{30\%}\right) * \left(\frac{\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{T}} \mathbf{Y_i}\,(\textbf{Perd} \geq \mathbf{30\%})}{\mathbf{T}}\right) =$$

$$= \frac{\mathbf{N_{i=1}^{T}}\left(\frac{\textbf{Quantità danneggiata}}{\textbf{Quantità assicurata}} \geq \mathbf{30\%}\right)}{\mathbf{T}} * \left(\frac{\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{T}} \mathbf{Y_i}\,(\textbf{Perd} \geq \mathbf{30\%})}{\mathbf{T}}\right)$$

Il numero T di anni considerati è pari a 6 (2006-2011). Il calcolo dei parametri è stato effettuato per tutte le combinazioni comune-prodotto-garanzia che presentano almeno un anno di dati assicurativi nella banca dati sui rischi agricoli. Inoltre, è stato fissato un periodo massimo di tre anni per recuperare le risorse perse a causa degli eventi sinistrosi.

Il valore del parametro assoluto è stato rapportato al valore assicurato atteso, al fine di individuare il parametro base 2012.

Il parametro base è stato successivamente modificato ed esteso nella sua applicazione, in considerazione, delle specificità produttive in grado di condizionare notevolmente la dinamica assicurativa, dalle disponibilità di dati assicurativi e della normativa di riferimento.

In particolare, il parametro base è stato successivamente modificato ed esteso nella sua applicazione sulla base dei seguenti criteri:

A. Ai parametri base sono stati applicati i seguenti limiti:
   - minimo: 1 per tutti i prodotti, tenuto conto del vincolo C;
   - massimo: 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione, illustrata nell'allegato 1 del decreto.

B. Al fine di introdurre un concetto di mutualità all'interno di ciascuna provincia per lo stesso prodotto, i parametri base corretti in base al vincolo A, sono stati ricalcolati attraverso la seguente formula:

$$\text{Parametro 2012}_{\text{(comune i, prodotto j)}} = \left(\frac{\text{Parametro provinciale}_{\text{(provincia k, prodotto j)}} * 1 + \text{Parametro base}_{\text{(comune i, prodotto j)}} * 2}{3} \right)$$

dove:

$$\text{Parametro provinciale}_{\text{(provincia i, prodotto j)}} = \frac{\text{Parametro base}_{\text{(comune i, prodotto j)}} * \text{Media(Quintali assicurati}_{\text{(comune i, prodotto j)}})}{\text{Somma (Quintali assicurati}_{\text{(provincia k, prodotto j)}})}$$

C. Le variazioni massime dei parametri 2012 rispetto alle tariffe assicurative 2011 sono le seguenti:
   - 20% in diminuzione;
   - 20% in aumento.

Se non esiste la tariffa 2011, tale variazione va applicata alla tariffa 2010 o, nel caso non esista neanche la 2010, a quella del 2009. In caso negativo anche per il 2009, e l'ultimo anno disponibile è antecedente all'entrata in vigore delle polizze con soglia, allora si considera la tariffa ridotta del 20%.

Per i comuni senza dati assicurativi nella Banca Dati sui rischi Agricoli, le opzioni sono le seguenti:

1. se esistono dati assicurativi per altri comuni della stessa provincia e quindi i relativi parametri, si stabilisce un parametro di entrata pari al valore medio tra il parametro minimo che si rileva nella provincia e quello medio provinciale;

2. se non esistono dati assicurativi per la provincia nel complesso, si usano le medie degli aggregati territoriali superiori.
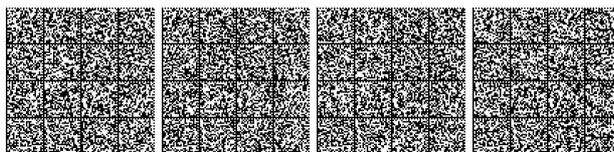
B. Parametri senza soglia

Ai fini del calcolo dei parametri contributivi per le polizze senza soglia, si utilizzano i dati presenti in Banca Dati relativi al periodo 1998-2003 (antecedenti all'entrata delle polizze con soglie), tenendo conto di un livello di danno (quantità danneggiata/quantità assicurata) maggiore o uguale al 10% e verificando che i parametri senza soglia così ottenuti siano superiori ai rispettivi parametri con soglia entro un *range* che va da un +10% ad un massimo del 30%.

COLTURE

Garanzie "Grandine"

La precedente metodologia si applica direttamente per il calcolo dei parametri relativi alla garanzia "grandine".

Per le aree agricole della Regione Toscana, limitatamente all'uva da vino, in mancanza di una base statistica significativa della garanzia monorischio grandine, la precedente metodologia si applica direttamente per il calcolo della garanzia pluririschio grandine e vento. Il parametro della garanzia monorischio grandine per l'uva da vino si calcola detraendo dal parametro della garanzia pluririschio grandine e vento il coefficiente della tabella 1, di seguito riportata, relativo al rischio vento.

Altre garanzie monorischio

E' possibile assicurare in modo agevolato anche singoli eventi avversi diversi dalla grandine, applicando i parametri illustrati nella tabella 1.

Garanzie pluririschio con soglia

Per il calcolo dei parametri delle garanzie pluririschio comprensive della copertura grandine, il parametro viene calcolato come somma del parametro grandine e di parametri specifici per i diversi eventi aggiuntivi eventualmente assicurati, riportati nella tabella che segue.

Il parametro pluririschio massimo viene limitato a 4 avversità, in aggiunta alla grandine. I parametri massimi sono illustrati nella colonna di destra della successiva tabella 1. Quindi gli eventi eccedenti sono a totale carico dell'assicurato.

E' possibile assicurare in modo agevolato anche polizze pluririschio non comprensive della garanzia grandine, con un massimo di avversità pari a 4.

MANCANZA BASE STATISTICA

In mancanza di una base statistica sui rischi, i parametri contribuitivi per ciascuna garanzia calcolati ex post sono pari alla media nazionale delle tariffe di mercato effettivamente applicate alle polizze agevolate, stipulate nell'anno di riferimento ed acquisite nella banca dati assicurativi.
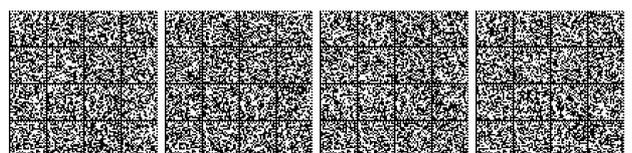
Tabella 1

PARAMETRI PLURIRISCHIO massimo 5 avversità (grandine + 4 altri eventi)									
Prodotto	Gelo e brina	Sbalzi termici	Vento	Vento sciroccale	Siccità	Scottature colpo di sole	Eccesso di pioggia	Alluvione	**Parametro pluririschio massimo**
Uva da vino (1)	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**3,5**
Uva da tavola (2)	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**4**
Frutta (3)	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**4**
Actinidia (4)	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**4,5**
Cereali (5)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**2**
Mais, e altre (6)	0,5	0,5	1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	**3**
Altre ortive e ornamentali (7)	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**
Riso (8)	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**
Cocomeri e meloni	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**
Carciofi	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**4**
Pomodori (9)	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	**3,5**
Olive (10)	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**2,5**
Altre industriali (11)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**2**
Tabacco	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**4,5**
Vivai (12)	1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**
Altre colture (13)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**2**

(1): Uva da vino, uva da vino sotto rete antigrandine;
(2): Uva da tavola, uva tavola protetta;
(3): Albicocche, albicocche sotto rete antigrandine, ciliegie, ciliegie protette, nettarine, nettarine precoci, nettarine precoci sotto rete antigrandine, nettarine sotto rete antigrandine, mele, mele sotto rete antigrandine, pere, pere precoci, pere precoci sotto rete antigrandine, pere sotto rete antigrandine, pesche, pesche precoci, pesche precoci sotto rete antigrandine, pesche sotto rete antigrandine, susine, susine precoci, susine precoci sotto rete antigrandine, susine sotto rete antigrandine, arance medio tardive (varietà :moro, ovale calabrese washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scire', vaniglia), arance precoci (varietà : navelina, tarocco nucellare), bergamotto, cedro, kumquat, limoni medi-medi tardivi (varietà: verdello), limoni precoci (varietà: primofiore, invernale); mandarance, mandarance precoci, mandarini medio-tardivi(varietà: ciaculli), mandarini precoci (varietà: avana o comune), pompelmo, satsuma, cachi, castagne, fichi, fico d'india, gelsi, lamponi, lamponi sotto rete antigrandine, mirtilli protetti, mirtilli, more, nespole del giappone, ribes, uva spina, mandorle, nocciole, noci, pistacchio, giuggiole, melagrane;
(4): Actinidia, actinidia sotto rete antigrandine;
(5): Avena, farro, frumento duro, frumento tenero, miglio, orzo, segale, triticale, frumento duro seme, frumento tenero seme, orzo seme, segale da seme;
(6): Mais da granella, mais da seme, mais dolce, mais da insilaggio, sorgo, grano saraceno;
(7): Aglio, asparago, bietola da costa, broccoletto, broccolo, cardo, carota, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetrioli, cipolle, cipolline, cocomeri, finocchi, fiori di zucchina, fragole, fragole protette, insalate, melanzane, meloni, peperoni, porro, radicchio, rapa, barbabietola rossa, ravanello, scalogno, sedano, spinaci, zucca, zucchina fiore, zucchine, fagioli, fagiolini, fave, piselli, pisello seme, barbabietola
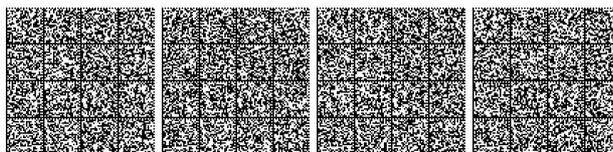
rossa seme, carota seme, cavolfiore seme, cavoli seme, cetrioli seme, cicoria seme, cipolla seme, finocchio seme, indivia seme, lattughe seme, porro seme, rapa seme, ravanello seme, rucola seme, spinacio seme, zucca seme, zucchine seme, sedano da seme, cavolo nero, bieta liscia da taglio, orticole sotto serra, orticole sotto tunnel, floricole in pieno campo, floricole sotto serra, floricole sotto tunnel, fronde ornamentali in pieno campo;

(8): Riso, riso indica;

(9): Pomodoro concentrato, pomodoro da tavola, pomodoro pelato;

(10): Olive olio, olive tavola;

(11): Barbabietola da zucchero, colza, girasole, soia, patate, patate da seme, barbabietola da zucchero seme, colza seme, girasole seme;

(12): astoni piante frutto, nesti di viti, piante di viti porta innesto, vivai di piante da frutto, vivai di piante di fragola, vivai di piante ornamentali in pieno campo, vivai di piante ornamentali in vaso sotto serra, vivai di piante ornamentali in vaso sotto tunnel, vivai di piante di olivo, vivai di pioppi, vivai di viti, vivai di piante forestali;

(13): Arachidi, ceci, cicerchia, favino, lenticchie, lupini, erba medica, erba medica seme, erbai graminacee, erbai leguminose, erbai misti, loietto, loietto da seme, pisello proteico, prato, prato pascolo, sulla, trifoglio, trifoglio seme, erbacee da biomassa, arboree da biomassa, pioppo, sugherete, canapa, canapa da seme, lino, lino da seme non tessile, anice, basilico, coriandolo, coriandolo da seme, peperoncino, prezzemolo, prezzemolo seme, mirto, rosa canina, zafferano pistilli, zafferano bulbi, lupinella, aneto da seme, piante aromatiche, piante officinali.

Garanzie pluririschio senza soglia

Al parametro grandine senza soglia si aggiunge un coefficiente fisso per evento e prodotto, secondo la medesima tabella prevista per le analoghe garanzie con soglia. E' confermata anche per le polizze senza soglia la possibilità di assicurare combinazioni di eventi non comprensivi della garanzia grandine.

Garanzie multi rischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche

Il parametro delle polizze multi rischio per la stabilizzazione dei ricavi coincide con il tasso espresso in polizza. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, comunitario e nazionale, il relativo contributo è concesso fino all'80% per le polizze con soglia di danno, e fino al 50% per le polizze senza soglia di danno. Con successivo provvedimento ministeriale possono essere apportate modifiche ai criteri di parametrazione per il calcolo dell'aiuto pubblico sulla spesa assicurativa, tese ad ottimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali secondo criteri di efficienza ed efficacia dell'aiuto pubblico.

STRUTTURE

I parametri sono pari alle tariffe di mercato, come desumibili dalla Banca Dati, tenuto conto dei ratei, e fissati su base nazionale per tipologia di struttura.

FITOPATIE

In mancanza di una base statistica sui rischi, i parametri contribuitivi, calcolati ex post, sono pari alla media nazionale delle tariffe di mercato effettivamente applicate alle polizze agevolate, stipulate nell'anno di riferimento ed acquisite nella banca dati assicurativi.

EPIZOOZIE/PRODUZIONI ZOOTECNICHE

I parametri sono pari alle tariffe di mercato, come desumibili dalla Banca Dati, tenuto conto dei ratei, e fissati su base comunale.

Nei Comuni in cui non siano presenti dati assicurativi si usa la media provinciale, ricavata a partire dai parametri di cui sopra.

Tale media viene estesa alle altre province della stessa regione qualora in esse non siano presenti dati assicurativi.

Nelle regioni in cui non sono presenti dati assicurativi, si adotta un parametro nazionale pari alla media delle tariffe applicate nell'anno precedente nelle restanti aree in cui si dispone di dati.

ALLEGATO *3*
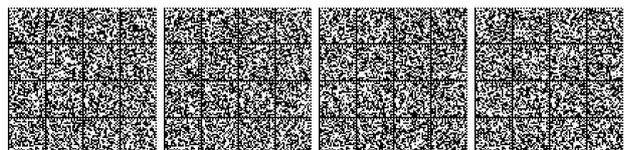
2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo/brina: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Venti sciroccali: movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
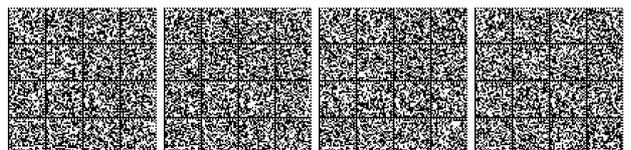
Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie monorischio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da uno solo degli eventi ammessi all'assicurazione agevolata.

Garanzie pluririschio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno due eventi tra quelli ammessi all'assicurazione agevolata.

Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono registrate avversità presenti tra quelle assicurate, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del d.lgs. n. 102/04, modificato dal d.lgs. n. 82/08. Qualora in uno o più anni del triennio si sono verificate avversità, si considerano l'anno o gli anni immediatamente precedenti.

12A03798

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Ali Akchi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig. Ali AKCHI, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine corso di formazione in acconciatura rilasciato dalla "Ecole Cleopatra privée de Coiffure"– Istituto Privato di Acconciatura in Kasba Tadla (Marocco) della durata di un anno per complessive 2400 con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata in Marocco in qualità di lavoratore dipendente dal 1° maggio 2000 al 31 dicembre 2009 presso il Salone Mansour di Acconciatura Moderna, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla L. n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sig. Ali AKCHI, cittadino marocchino, nato a Kasbat Tadla (Marocco) in data 27 luglio 1980, è riconosciuto il titolo di qualifica di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della L. n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A03561

DECRETO 12 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Carmela Mazza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la domanda della Sig.ra Maria Carmela MAZZA, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dei titoli denominati "Gesellenbrief in Friseur-in" (Attestazione di superamento dell'esame di qualifica di "parrucchiera") e "Prüfungszeugnis" (Certificato di esame di lavoratore qualificato) in qualità di "parrucchiera", rilasciato dalla Scuola Professionale "am Kothen" in Wuppertal (Germania), unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia in qualità di lavoratrice dipendente dal 2007 al 2010 per complessivi 3 anni e 6 mesi, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante "Disciplina dell'attività di acconciatore" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 27 settembre 2011, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi "per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto" non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla Sig.ra Maria Carmela MAZZA, cittadina italiana, nata a Wuppertal (Germania) in data 10 luglio 1984, sono riconosciuti i titoli di qualifica di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni e integrazioni, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 12 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A03562

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Giusi Esposito, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Giusi Esposito, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 12 aprile 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui

è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Giusi Esposito, cittadina italiana, nata a Napoli in data 10 febbraio 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A03557

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Fadda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dalla sig.ra Silvia Fadda, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Accademia Elite di Frau Pierpaolo in Cagliari;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Silvia Fadda, cittadina italiana, nata a Cagliari in data 2 giugno 1989, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A03558

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Walter Carboni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata dal sig. Walter Carboni, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di quali-

fica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;
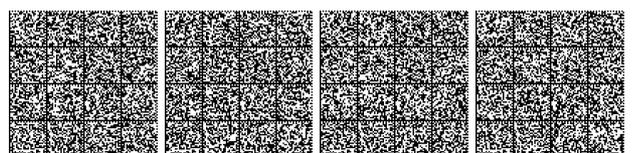
Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2) rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Walter Carboni, cittadino italiano, nato a Sassari in data 13 settembre 1982, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A03559

DECRETO 14 marzo 2012.

Riconoscimento, al sig. Gabriele Reali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata dal sig. Gabriele Reali, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 500/7386/2) rilasciati in data 10 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK) e conseguiti presso il centro La Cage Aux Folles di Limatola Maria Carmina e C. s.a.s. in Ostia Lido (Roma);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011 che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Gabriele Reali, cittadino italiano, nato a Marino (Roma) in data 27 aprile 1986, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A03560

DECRETO 21 marzo 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Ancuta Larisa Pescareanu, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della Sig.ra Ancuta Larisa Pescareanu, cittadina rumena, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestato di qualifica professionale di parrucchiera conseguito al termine di un corso della durata di 720 ore presso il Centro Regionale di Formazione degli Adulti di Dolj (Romania), unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in lavoro dipendente per 1 anno e 3 mesi e per lavoro autonomo per 6 mesi per complessivi 1 anno e 9 mesi circa, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, unitamente all'esperienza professionale maturata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa determinata dal fatto che il corso di formazione ha avuto una durata molto inferiore rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività e che tale brevità non risulta compensata dall'esperienza professionale, che risulta essere carente per la parte del servizio maschile;

Visto che tale misura è stata determinata a scelta dalla richiedente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA Benessere;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 19167 del 27 gennaio 2012 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa, con facoltà di scelta per la richiedente;

Verificato che la richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

Alla Sig.ra Ancuta Larisa Pescareanu, cittadina rumena, nata a Bratovoesti (Romania) in data 12 febbraio 1981, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di tipo orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, della durata di 6 mesi, a scelta della richiedente, volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 21 marzo 2012

Il direttore generale: VECCHIO
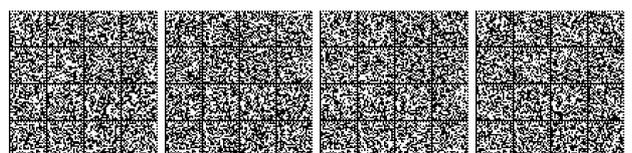
ALLEGATO *A*

II candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la **Regione Umbria**, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto Ente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA **DESCRIZIONE**

PROVA PRATICA:

TAGLIO MODA MASCHILE: Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

RASATURA DELLA BARBA : Preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba .

COLLOQUIO:

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica – attitudinale nonché su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

- conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro
- postazione lavoro sicura.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

ALLEGATO *B*
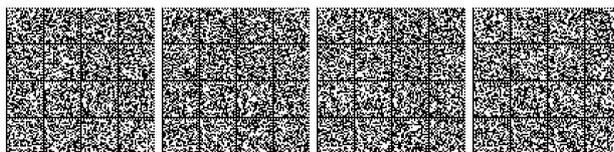
A norma degli artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a scelta del richiedente è previsto un tirocinio di adattamento teorico-pratico, della durata di 6 mesi, presso un'impresa del settore, regolarmente operante sul territorio della regione Umbria, individuata congiuntamente dalla richiedente e dall'Autorità regionale competente sul territorio in cui opera tale impresa.

All'esercizio del tirocinio si accede previa presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato all'Ufficio che verrà indicato dalla Regione.

Il tirocinio ha per oggetto le attività dell'acconciatura per quanto riguarda in particolare l'aspetto pratico del servizio maschile. Il tirocinio è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa scelta. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

Il titolare dell'impresa prescelta, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato. La relazione finale è trasmessa all'Autorità regionale come in precedenza individuata che emette un certificato di compiuto tirocinio con esito favorevole, che dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI.

In caso di valutazione sfavorevole il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessata, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

12A03893

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 febbraio 2012.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012. (Deliberazione n. 81/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 15 febbraio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti, rispettivamente, l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2007;

Vista la propria delibera n. 20/09/CONS del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del Manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998», che nella Parte II - Sezione VI al punto 7 disciplina le norme relative alle regole del bilancio in materia di spesa;

Vista la propria delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio 2009 concernente «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 21-*bis*, comma 1, lettera *a)* e comma 2, lettera *a)* del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, che affidano la competenza in materia di bilancio e la predisposizione dello stesso al Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, riguardante le modalità e tempistiche di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed, in particolare, l'art. 1, commi 65, 66 e 68;

Visto lo stanziamento per il 2012 autorizzato in relazione alla legge n. 249 del 1997 indicato nella tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265;

Vista la propria delibera n. 650/11/CONS del 30 novembre 2011, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2012», che ha fissato l'aliquota della contribuzione dovuta dagli operatori di comunicazione nella misura del 2 per mille;

Vista la Delibera n. 739/11/CONS «Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni - approvazione dell'esercizio provvisorio»;

Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012 relativo all'approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera n. 650/11/CONS del 30 novembre 2011, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2012», in ossequio all'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la propria delibera n. 80/12/CONS del 15 febbraio 2012 riguardante «Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2012 - 2014 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni»;

Vista la relazione illustrativa del Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione alla previsione per l'esercizio 2012, predisposta d'intesa con il Segretario generale;

Visto il parere della Commissione di Garanzia;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2012, nei valori riportati nell'elaborato allegato contabile redatto in termini finanziari di competenza e cassa.

2. L'elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it.

Roma, 15 febbraio 2012

Il presidente: CALABRÒ

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2012

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.507.881,64
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	32.864.800,00	0,00	21.411.365,00	11.453.435,00	0,00
	TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	32.864.800,00	0,00	21.411.365,00	11.453.435,00	0,00
1	**TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
1011101.00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' AUTORIT (LEGGE 249/97, ART.6, PUNTO A), E LEGGE N.215/04 ART.9, COMMA 3)	222.514,00	164.000,00	0,00	7.000,00	157.000,00	379.514,00
1011103.00	CONTRIBUTO OPERATORI (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05).	0,00	69.700.000,00	13.100.000,00	0,00	82.800.000,00	82.800.000,00

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1011104.00	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1011105.00	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale C.S. 0	222.514,00	69.910.000,00	13.100.000,00	7.000,00	83.003.000,00	83.225.514,00
	Totale V.E. 0	222.514,00	69.910.000,00	13.100.000,00	7.000,00	83.003.000,00	83.225.514,00
	Totale Categoria 1	222.514,00	69.910.000,00	13.100.000,00	7.000,00	83.003.000,00	83.225.514,00
1.02	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE**						
1022201.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	9.692,49	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	309.692,49
1022202.00	CORRISPETTIVI PER I SERVIZI RESI DALL'AUTORITA' (LEGGE 249 DEL 31 LUGLIO 1997 ART.6 COMMA 2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Totale C.S. 0	9.692,49	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	559.692,49
	Totale V.E. 0	9.692,49	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	559.692,49
	Totale Categoria 2	9.692,49	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	559.692,49
1.03	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI**						
1032210.00	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	174.908,91	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	674.908,91
	Totale C.S. 0	174.908,91	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	674.908,91
	Totale V.E. 0	174.908,91	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	674.908,91
	Totale Categoria 3	174.908,91	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	674.908,91
	TOTALE TITOLO 1	407.115,40	70.960.000,00	13.100.000,00	7.000,00	84.053.000,00	84.460.115,40

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	38.170,97	103.292,00	8,00	0,00	103.300,00	141.470,97
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI. ED ERARIALI, RITENUTE D' ACCONTO E DEPOSITI CAUZIONALI.	81.025,48	17.600.000,00	400.000,00	0,00	18.000.000,00	18.081.025,48
	Totale C.S. 0	119.196,45	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	18.222.496,45
	Totale V.E. 0	119.196,45	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	18.222.496,45
	Totale Categoria 1	119.196,45	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	18.222.496,45
	TOTALE TITOLO 4	119.196,45	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	18.222.496,45

RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	407.115,40	70.960.000,00	13.100.000,00	7.000,00	84.053.000,00	84.460.115,40
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	119.196,45	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	18.222.496,45
	TOTALE TITOLI	526.311,85	88.663.292,00	13.500.008,00	7.000,00	102.156.300,00	102.682.611,85
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	32.864.800,00	0,00	21.411.365,00	11.453.435,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						63.507.881,64
	TOTALE GENERALE ENTRATA	526.311,85	121.528.092,00	13.500.008,00	21.418.365,00	113.609.735,00	166.190.493,49

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2012

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**TITOLO I - SPESE CORRENTI**						
1.01	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI**						
1011001.00	COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELL'AUTORITA'	0,00	3.700.000,00	0,00	770.000,00	2.930.000,00	2.930.000,00
1011002.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	32.372,09	530.000,00	0,00	70.000,00	460.000,00	492.372,09
1011004.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	44.878,66	325.000,00	0,00	60.000,00	265.000,00	309.878,66
1011005.00	RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	5.307,97	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	75.307,97
	Totale C.S. 0	82.558,72	4.625.000,00	0,00	900.000,00	3.725.000,00	3.807.558,72
	Totale V.E. 0	82.558,72	4.625.000,00	0,00	900.000,00	3.725.000,00	3.807.558,72

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 1	82.558,72	4.625.000,00	0,00	900.000,00	3.725.000,00	3.807.558,72
1.02	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - GABINETTO**						
1021008.00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI	131.195,30	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	381.195,30
1021009.00	SPESE PER ATTIVITA' A RILEVANZA ESTERNA	24.466,24	24.000,00	36.000,00	0,00	60.000,00	84.466,24
1021010.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	1.116.276,49	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.116.276,49
1021011.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO	90.193,54	116.300,00	3.700,00	0,00	120.000,00	210.193,54
	Totale C.S. 0	1.362.131,57	2.190.300,00	239.700,00	2.000.000,00	430.000,00	1.792.131,57
	Totale V.E. 0	1.362.131,57	2.190.300,00	239.700,00	2.000.000,00	430.000,00	1.792.131,57
	Totale Categoria 2	1.362.131,57	2.190.300,00	239.700,00	2.000.000,00	430.000,00	1.792.131,57
1.03	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1.03.000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.000.0000	**CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE**						
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA,ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE STAMPA,GEST. E DIFF. INF.,FORUM, TAVOLE ROTONDE,AUDIZ;PART A CONVEGNI,MOSTRE,CONGR	88.944,72	274.000,00	26.000,00	0,00	300.000,00	388.944,72
1031028.00	ONERI PER L'ATTIVIT└ CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE AL BEREC E LE RELAZIONI CON LE AUTORIT└ E LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI ESTERI ED ORGANI	23.983,30	26.400,00	23.600,00	0,00	50.000,00	73.983,30
1031029.00	SPESE INTERNAZIONALI PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	15.583,60	6.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00	45.583,60
1031031.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	63.031,39	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	165.031,39
	Totale C.S. 0	191.543,01	408.400,00	73.600,00	0,00	482.000,00	673.543,01
	Totale V.E. 0	191.543,01	408.400,00	73.600,00	0,00	482.000,00	673.543,01
	Totale Categoria 3	191.543,01	408.400,00	73.600,00	0,00	482.000,00	673.543,01
1.04	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1.04.000.0000	**CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO**						
1041033.00	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCHE,PER CONVENZIONI,STUDI,CONSULENZE,GRUPPI DI LAVORO E DI COLLAB. CON ESP. ED IST. DI RIC. NAZIONALI E ESTERI	91.952,32	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	131.952,32

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE, RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA	6.128,68	11.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	13.128,68
	Totale C.S. 0	98.081,00	51.000,00	0,00	4.000,00	47.000,00	145.081,00
	Totale V.E. 0	98.081,00	51.000,00	0,00	4.000,00	47.000,00	145.081,00
	Totale Categoria 4	98.081,00	51.000,00	0,00	4.000,00	47.000,00	145.081,00
1.05	**CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI**						
1.05.001	**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**						
1.05.001.0000	**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**						
1051069.00	STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE	3.038.231,18	32.072.400,00	1.143.600,00	0,00	33.216.000,00	36.254.231,18
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	3.793.172,22	8.863.000,00	1.200,00	0,00	8.864.200,00	12.657.372,22
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	461.834,42	3.016.000,00	0,00	0,00	3.016.000,00	3.477.834,42
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	235.078,14	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	935.078,14
1051073.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE	206.217,80	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	506.217,80

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051074.00	ONERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INDENNITA' INCENTIVANTE INDIVIDUALE	1.014.897,64	2.300.000,00	200.000,00	0,00	2.500.000,00	3.514.897,64
1051075.00	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI	2.568.875,10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.568.875,10
1051080.00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	5.099.178,08	1.187.000,00	0,00	387.000,00	800.000,00	5.899.178,08
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	0,00	115.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
1051102.00	RESTITUZIONI E RIMBORSI	727.315,64	600.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	1.427.315,64
	Totale C.S. 0	17.194.800,22	49.353.400,00	1.444.800,00	652.000,00	50.146.200,00	67.341.000,22
	Totale V.E. 1	17.194.800,22	49.353.400,00	1.444.800,00	652.000,00	50.146.200,00	67.341.000,22
1.05.002	**SERVZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**						
1.05.002.0000	**SERVZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI**						
1051076.00	POLIZZE MALATTIE, INFORTUNI E CASO MORTE A FAVORE DEL PERSONALE (QUOTA A CARICO DELL' ATURIT)	139.791,38	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	139.791,38
1051083.00	ONERI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	332.204,95	140.000,00	310.000,00	0,00	450.000,00	782.204,95
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER PERIZIE, INCARICHI DI STUDIO E DI RICERCA PER CONSULENZE SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI E SPESE PER SERVIZI ESTERNI	311.791,13	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	477.791,13

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	1.274.447,85	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.274.447,85
1051087.00	SPESE PER LA MANUT.ORD.ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, INSTALL.E MANUT.IMPIANTI TECNICI ED ELETTRON. MAN. ED ESERC. MACCH.UF. AUT., B. MOB. ARR.	285.089,15	470.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00	785.089,15
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	320.055,34	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	580.055,34
1051089.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI;PUBBL.PER UFF. E RILEG. SPESE PER INSERZIONI PUBBLIC. E PUBBLICITA'COMPRESA REL. ANNUA.	117.645,31	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00	277.645,31
1051090.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA	78.208,94	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	232.208,94
1051091.00	SPESE PER CANONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, GAS, ACQUA, CANONI RADIOTELEVISIVI E SPESE POSTALI	549.774,99	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.549.774,99
1051092.00	SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO E SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	542.419,65	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	1.472.419,65
1051093.00	SPESE CASUALI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1051097.00	PORTIERATO E VIGILANZA LOCALI	667.598,18	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.467.598,18
1051098.00	ASSICURAZIONI DIVERSE	222.363,66	400.000,00	800.000,00	0,00	1.200.000,00	1.422.363,66

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051101.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	79.296,35	170.600,00	0,00	90.600,00	80.000,00	159.296,35
1051103.00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO DELL'AUTORITA' E PER IL CED, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACQUISTO LICENZE D'USO.	1.324.752,73	1.200.000,00	200.000,00	0,00	1.400.000,00	2.724.752,73
	Totale C.S. 0	6.245.439,61	13.230.600,00	1.365.000,00	490.600,00	14.105.000,00	20.350.439,61
	Totale V.E. 2	6.245.439,61	13.230.600,00	1.365.000,00	490.600,00	14.105.000,00	20.350.439,61
1.05.003	**SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE**						
1.05.003.0000	**SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE**						
1051081.00	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL.EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	119.651,23	130.000,00	270.000,00	0,00	400.000,00	519.651,23
1051095.00	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI E ORGANISMI VARI (SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE)	42.693,43	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	72.693,43
	Totale C.S. 0	162.344,66	160.000,00	270.000,00	0,00	430.000,00	592.344,66
	Totale V.E. 3	162.344,66	160.000,00	270.000,00	0,00	430.000,00	592.344,66
	Totale Categoria 5	23.602.584,49	62.744.000,00	3.079.800,00	1.142.600,00	64.681.200,00	88.283.784,49

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI**						
1.06.000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI**						
1.06.000.0000	**CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI**						
1061126.00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	18.112,71	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	18.112,71
1061127.00	SPESE PER IL MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE POLITICA	238.742,62	474.500,00	0,00	474.500,00	0,00	238.742,62
	Totale C.S. 0	256.855,33	534.500,00	0,00	534.500,00	0,00	256.855,33
	Totale V.E. 0	256.855,33	534.500,00	0,00	534.500,00	0,00	256.855,33
	Totale Categoria 6	256.855,33	534.500,00	0,00	534.500,00	0,00	256.855,33
1.07	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1.07.000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.07.000.0000	**CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM**						
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	33.611,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	103.611,00
1071130.00	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR. DELLE TRASMISS. TELEVISIVE E MONITOR. TELEFONICO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1071132.00	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI ACCESSORI	692.872,94	500.000,00	168.500,00	0,00	668.500,00	1.361.372,94
1071134.00	ONERI PER TRATTAMENTO DELLE MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	48.385,97	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	178.385,97
1071135.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (EX CAPITOLO 1021010)	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	2.720.000,00
	Totale C.S. 0	774.869,91	670.000,00	2.928.500,00	0,00	3.598.500,00	4.373.369,91
	Totale V.E. 0	774.869,91	670.000,00	2.928.500,00	0,00	3.598.500,00	4.373.369,91
	Totale Categoria 7	774.869,91	670.000,00	2.928.500,00	0,00	3.598.500,00	4.373.369,91
1.09	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.09.000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1.09.000.0000	**CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**						
1091184.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	2.058.179,32	691.900,00	633.100,00	0,00	1.325.000,00	3.383.179,32
1091186.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE E GRUPPI DI LAVORO	373.489,75	149.800,00	121.100,00	0,00	270.900,00	644.389,75
1091187.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale C.S. 0	2.431.669,07	861.700,00	764.200,00	0,00	1.625.900,00	4.057.569,07
	Totale V.E. 0	2.431.669,07	861.700,00	764.200,00	0,00	1.625.900,00	4.057.569,07
	Totale Categoria 9	2.431.669,07	861.700,00	764.200,00	0,00	1.625.900,00	4.057.569,07
1.10	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						
1.10.000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.000.0000	**CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA**						
1101206.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE E GRUPPI DI LAVORO	102.271,84	80.000,00	120.000,00	0,00	200.000,00	302.271,84
1101209.00	SPESE PER IL MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE POLITCA (EX CAPITOLO 1061127)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE E PER IL CONTROLLO DEGLI INDICI D'ASCOLTO, INCLUSI ONERI CONVENZIONE ISTAT	2.391.226,89	4.017.400,00	0,00	1.732.400,00	2.285.000,00	4.676.226,89
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI (EX CAPITOLO 1061126)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale C.S. 0	2.493.498,73	4.097.400,00	720.000,00	1.732.400,00	3.085.000,00	5.578.498,73
	Totale V.E. 0	2.493.498,73	4.097.400,00	720.000,00	1.732.400,00	3.085.000,00	5.578.498,73
	Totale Categoria 10	2.493.498,73	4.097.400,00	720.000,00	1.732.400,00	3.085.000,00	5.578.498,73
1.11	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1.11.000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.000.0000	**CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI**						
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	388.906,59	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	688.906,59
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	30.579,62	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	130.579,62
1111224.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1111226.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	29.759,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.759,12
1111228.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale C.S. 0	449.245,33	250.000,00	240.000,00	0,00	490.000,00	939.245,33
	Totale V.E. 0	449.245,33	250.000,00	240.000,00	0,00	490.000,00	939.245,33
	Totale Categoria 11	449.245,33	250.000,00	240.000,00	0,00	490.000,00	939.245,33
1.12	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						
1.12.000.0000	**CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1121232.00	SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' ED ALL'UFFICIO	23.446,83	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	23.446,83
1121233.00	SPESE PER PROGR.DI STUDIO,RICERCA FORMAZ.COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ.ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	885.456,21	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	885.456,21
	Totale C.S. 0	908.903,04	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	908.903,04
	Totale V.E. 0	908.903,04	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	908.903,04
	Totale Categoria 12	908.903,04	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	908.903,04
1.13	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI**						
1.13.000	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI**						
1.13.000.0000	**CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI**						
1131268.00	SPESE PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	441.825,52	490.000,00	0,00	20.000,00	470.000,00	911.825,52
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO (EX CAPITOLO 1121232)	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1131270.00	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.(EX CAPITOLO 1121233)	0,00	0,00	275.735,00	0,00	275.735,00	275.735,00
	Totale C.S. 0	441.825,52	490.000,00	405.735,00	20.000,00	875.735,00	1.317.560,52
	Totale V.E. 0	441.825,52	490.000,00	405.735,00	20.000,00	875.735,00	1.317.560,52
	Totale Categoria 13	441.825,52	490.000,00	405.735,00	20.000,00	875.735,00	1.317.560,52
1.14	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1.14.000.0000	**CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI**						
1141290.00	SPESE PER ATTIVITA' DELLA DIREZIONE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Categoria 14	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.17	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1.17.000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.17.000.0000	**CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI**						
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	610.000,00	1.536.100,00	0,00	2.146.100,00	2.146.100,00
1171301.00	VERSAMENTI AD ALTRE AUTORITA'	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00
1171302.00	VERSAMENTI ALLO STATO	1.168.154,00	1.352.300,00	0,00	1.352.300,00	0,00	1.168.154,00
	Totale C.S. 0	1.168.154,00	11.762.300,00	1.536.100,00	1.352.300,00	11.946.100,00	13.114.254,00
	Totale V.E. 0	1.168.154,00	11.762.300,00	1.536.100,00	1.352.300,00	11.946.100,00	13.114.254,00
	Totale Categoria 17	1.168.154,00	11.762.300,00	1.536.100,00	1.352.300,00	11.946.100,00	13.114.254,00
	TOTALE TITOLO 1	34.261.919,72	89.034.600,00	10.007.635,00	8.035.800,00	91.006.435,00	125.268.354,72

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE**						
2.01	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**						
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	15.294.081,94	14.290.200,00	0,00	10.290.200,00	4.000.000,00	19.294.081,94
	Totale C.S. 0	15.294.081,94	14.290.200,00	0,00	10.290.200,00	4.000.000,00	19.294.081,94
	Totale V.E. 0	15.294.081,94	14.290.200,00	0,00	10.290.200,00	4.000.000,00	19.294.081,94
	Totale Categoria 1	15.294.081,94	14.290.200,00	0,00	10.290.200,00	4.000.000,00	19.294.081,94
2.02	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2.02.000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
Codice e Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.02.000.0000	**CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI**						
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, AUTOVETTURE, ECC.	320.967,39	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	820.967,39
2022221.00	ACCANTONAMENTO ONERI PER ACQUISTO SEDI	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
	Totale C.S. 0	732.967,39	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.232.967,39
	Totale V.E. 0	732.967,39	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.232.967,39
	Totale Categoria 2	732.967,39	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.232.967,39
	TOTALE TITOLO 2	16.027.049,33	14.790.200,00	0,00	10.290.200,00	4.500.000,00	20.527.049,33

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE**						
4.01	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4.01.000.0000	**CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI**						
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.292,00	8,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI. ED ERARIALI, RITENUTE D' ACCONTO E DEPOSITI CAUZIONALI.	2.291.789,44	17.600.000,00	400.000,00	0,00	18.000.000,00	20.291.789,44
	Totale C.S. 0	2.291.789,44	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	20.395.089,44
	Totale V.E. 0	2.291.789,44	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	20.395.089,44
	Totale Categoria 1	2.291.789,44	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	20.395.089,44
	TOTALE TITOLO 4	2.291.789,44	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	20.395.089,44

INTERVENTI		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	34.261.919,72	89.034.600,00	10.007.635,00	8.035.800,00	91.006.435,00	125.268.354,72
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	16.027.049,33	14.790.200,00	0,00	10.290.200,00	4.500.000,00	20.527.049,33
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	2.291.789,44	17.703.292,00	400.008,00	0,00	18.103.300,00	20.395.089,44
	TOTALE TITOLI	52.580.758,49	121.528.092,00	10.407.643,00	18.326.000,00	113.609.735,00	166.190.493,49
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	52.580.758,49	121.528.092,00	10.407.643,00	18.326.000,00	113.609.735,00	166.190.493,49

12A03891
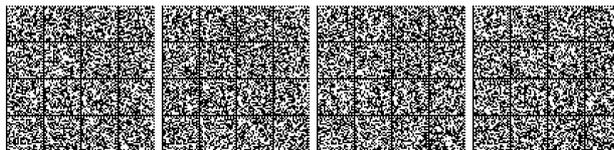
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucompet»

Estratto determinazione V&A/N n. 326 del 12 marzo 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GLUCOMPET, anche nella forma e confezione: «250 MBq/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare AIC: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Località Cavallino, s.n.c., 62010 - Montecosaro (Macerata) Italia, codice fiscale 01358970430.

Confezione: «250 MBq/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml - AIC n. 038827022 (in base 10) 150X0G (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: Il periodo di validità del prodotto è di 10 ore dalla fine della sintesi.

Utilizzare entro 8 ore dal primo prelievo, senza superare il periodo di validità.

Il medicinale deve essere conservato a temperatura non superiore a 25°C sia confezionamento integro sia dopo il primo prelievo.

I radiofarmaci devono essere conservati in conformità ai requisiti di legge nazionali relativi ai prodotti radioattivi.

Composizione 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

Principio attivo: 250 MBq di Fluorodesossiglucosio (^{18}F) alla data e ora di calibrazione.

Eccipiente: Tampone fosfato pH 5.5 (potassio diidrogeno fosfato 13,61 mg/ml, sodio diidrogeno fosfato 38,81 mg/ml e acqua per preparazioni iniettabili q.s.).

Un flaconcino multidose contiene da 0,8 ml a 10 ml di soluzione. L'attività totale di ciascun flaconcino può variare da 200 MBq a 2500 MBq alla data e ora di calibrazione.

Produttore del principio attivo: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.A., Località Cavallino, s.n.c., 62010 - Montecosaro (Macerata) Italia; CTP Chem S.r.L., via Reno, 2-53036 Poggibonsi (Siena), Italia.

Produttore del prodotto finito: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.A., Località Cavallino, s.n.c., 62010 - Montecosaro (Macerata) Italia (irraggiamento, sintesi, dispensazione, confezionamento); Gipharma S.r.L., via Crescentino, 1304 Saluggia (Vercelli)-Italia, (esecuzione test sterilità) Sparkle S.r.L., Contradfa Calò s.n.c., 73042 Casarano (Lecce), Italia (esecuzione test sterilità).

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Il Fluorodeossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'uso con la tomografia ad emissione di positroni (PET).

Oncologia: Glucompet è indicato in pazienti che si sottopongono a procedure diagnostiche oncologiche funzionali o per classificare le patologie in cui il target diagnostico è l'aumentato afflusso di glucosio in organi o tessuti specifici.

Le seguenti indicazioni sono sufficientemente documentate (vedere anche il paragrafo 4.4):

Diagnosi:

caratterizzazione di noduli polmonari solitari;

ricerca di cancro di origine sconosciuta, rivelate ad esempio da adenopatia cervicale, metastasi epatiche od ossee;

caratterizzazione di masse pancreatiche.

Stadiazione:

cancro della testa e del collo, anche come strumento di aiuto nel guidare le biopsie;

cancro polmonare primitivo;

cancro della mammella localmente avanzato;

cancro dell'esofago;

carcinoma del pancreas;

cancro colon-rettale, in particolare nella ristadiazione delle recidive;

linfoma maligno;

melanoma maligno, indice di Breslow > 1,5 mm o metastasi linfonodali alla prima diagnosi.

Monitoraggio della risposta terapeutica:

linfoma maligno;

cancro della testa e del collo.

Indagine in caso di ragionevole sospetto di recidive:

glioma con elevato grado di malignità (III o *IV)*;

cancro della testa e del collo;

cancro della tiroide (non midollare): pazienti con aumento dei livelli sierici di tireoglobulina e scintigrafia total-body con iodio radioattivo negativa;

cancro polmonare primitivo;

cancro della mammella;

carcinoma del pancreas;

cancro colon-rettale;

cancro ovarico;

linfoma maligno;

melanoma maligno.

Cardiologia: in cardiologia, il target diagnostico è costituito dal tessuto miocardico vitale, che è in grado di assorbire glucosio ma è ipoperfuso, condizione che deve essere valutata prima utilizzando la tecnica di imaging più adeguata per la perfusione miocardica.

Valutazione del miocardio vitale in pazienti con grave scompenso cardiaco del ventricolo sinistro, che siano candidati a procedure di rivascolarizzazione, quando le tecniche di imaging convenzionali non sono risolutive.

Neurologia: in neurologia, il target diagnostico è costituito dall'ipometabolismo glucidico interictale.

Localizzazione dei foci epilettogeni nella valutazione pre-chirurgica dell'epilessia parziale temporale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 038827022 - «250 MBq/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 0,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,74.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 038827022 - «250 MBq/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A03556

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 27 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3333
Yen	110,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,603
Corona danese	7,4357
Lira Sterlina	0,83590
Fiorino ungherese	291,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6984
Zloty polacco	4,1367
Nuovo leu romeno	4,3725
Corona svedese	8,8935
Franco svizzero	1,2056
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5710
Kuna croata	7,5125
Rublo russo	38,6650
Lira turca	2,3809
Dollaro australiano	1,2681
Real brasiliano	2,4271
Dollaro canadese	1,3233
Yuan cinese	8,3974
Dollaro di Hong Kong	10,3525
Rupia indonesiana	12208,57
Shekel israeliano	4,9581
Rupia indiana	67,6980
Won sudcoreano	1511,85
Peso messicano	16,8782
Ringgit malese	4,0746
Dollaro neozelandese	1,6203
Peso filippino	57,260
Dollaro di Singapore	1,6744
Baht tailandese	40,946
Rand sudafricano	10,1035

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03930

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3337
Yen	110,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,603
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,83900
Fiorino ungherese	292,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Zloty polacco	4,1568
Nuovo leu romeno	4,3733
Corona svedese	8,8800
Franco svizzero	1,2063
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6110
Kuna croata	7,5060
Rublo russo	38,9312
Lira turca	2,3763
Dollaro australiano	1,2824
Real brasiliano	2,4262
Dollaro canadese	1,3289
Yuan cinese	8,3967
Dollaro di Hong Kong	10,3536
Rupia indonesiana	12232,74
Shekel israeliano	4,9620
Rupia indiana	67,7250
Won sudcoreano	1514,05
Peso messicano	16,9715
Ringgit malese	4,0834
Dollaro neozelandese	1,6304
Peso filippino	57,280
Dollaro di Singapore	1,6761
Baht tailandese	41,038
Rand sudafricano	10,2030

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03931

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 29 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3272
Yen	109,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,778
Corona danese	7,4372
Lira Sterlina	0,83580
Fiorino ungherese	294,36
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7007
Zloty polacco	4,1612
Nuovo leu romeno	4,3807
Corona svedese	8,8450
Franco svizzero	1,2051
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6320
Kuna croata	7,5108
Rublo russo	38,9600
Lira turca	2,3677
Dollaro australiano	1,2830
Real brasiliano	2,4315
Dollaro canadese	1,3271
Yuan cinese	8,3652
Dollaro di Hong Kong	10,3048
Rupia indonesiana	12164,39
Shekel israeliano	4,9586
Rupia indiana	68,1120
Won sudcoreano	1509,85
Peso messicano	16,9975
Ringgit malese	4,0738
Dollaro neozelandese	1,6292
Peso filippino	57,139
Dollaro di Singapore	1,6705
Baht tailandese	40,971
Rand sudafricano	10,2562

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A03932

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-081) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI			
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II			
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
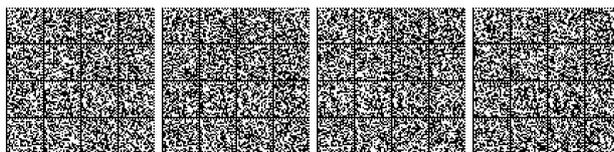
AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00